

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale

1603

ORDINANZA n. 179 del 28-06-2012

OGGETTO:

Pulizia e regolare manutenzione dei terreni e delle aree private ubicate nel territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale, per la prevenzione di incendi, per il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica.

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- L'art. 29 del Codice della Strada fa obbligo, ai proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale;
- Gli utenti delle strade pubbliche devono sempre essere nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza.

PRESO ATTO che ai bordi delle strade comunali risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, invadendola e creando conseguentemente ostacolo alla visibilità della strada e alla leggibilità della segnaletica;

VISTO che su numerose aree di proprietà privata, vi è la presenza di vegetazione spontanea incolta, erbacce, sterpaglie ecc. nonché interessate da abbandono di rifiuti vari che, oltre essere indecorose, sono di pericolo per la salute pubblica;

PRESO ATTO che lo stato dei luoghi su tutto il territorio comunale, in modo particolare nelle zone rurali, è pregiudizievole per la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, e costituisce potenziale pericolo alla circolazione veicolare;

RISCONTRATO che su numerose aree di proprietà privata, vi è la presenza di vegetazione spontanea incolta, erbacce, sterpaglie ecc. nonché interessate da abbandono di rifiuti vari che, oltre essere indecorose, sono di pericolo per la salute pubblica;

CONSIDERATO che la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi che riguarderebbero aree del territorio comunale, come già avvenuto negli anni passati, e che potrebbero arrecare gravi danni al patrimonio ambientale, immobiliare di proprietà pubblica o privata, alle infrastrutture e agli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

EVIDENZIATO inoltre che eventuali incendi potrebbero altresì rappresentare pericolo della pubblica incolumità per le persone e per la fauna selvatica presente sul territorio comunale:

CONSIDERATO che lo stato di incuria dei terreni prossimi alle strade e alle aree urbane ed extraurbane costituisce altresì pericolo per l'igiene e la salute pubblica, permettendo il proliferare di ratti, serpenti e insetti nocivi;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti urgenti alla tutela della circolazione stradale, della pubblica incolumità, della salvaguardia del patrimonio ambientale, degli immobili, delle infrastrutture e degli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

VISTO il vigente Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 92, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTI gli art. 423 e seguenti del vigente Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi e colposi;

VISTI gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

RITENUTO opportuno dover emanare la presente ordinanza al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di vegetazione incolta e spontanea e dalla mancanza di manutenzione ordinaria delle aree private e di quelle fronteggianti le strade pubbliche;

VALUTATO ogni opportuno elemento e per le ragioni giuridiche e di interesse pubblico sopra indicate:

ACCERTATO che i proprietari dei terreni e delle aree ove vi è presenza di piantagioni, siepi e/o vegetazione varia sono responsabili delle violazioni alle norme precedentemente menzionate;

RAVVISATA la necessità di tutelare la circolazione stradale e gli spazi pubblici e di pubblica utilità dai danni causati dalle siepi e piantagioni varie che sorgono a distanza inferiore a quella prescritta; di prevenire che possono innescarsi possibili incendi, di salvaguardare il decoro, l'igiene e la salute pubblica:

VISTE, inoltre, le norme e le prescrizioni nazionali e regionali in materia di prevenzione incendi; **VISTI** gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n°267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, aree di pertinenza dei fabbricati e di ogni altra destinazione od uso, o che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza, situati sul territorio comunale (centro abitato, aree urbane e periurbane, aree extraurbane, zone rurali e produttive):

- di provvedere a potare e/o tagliare le siepi e i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;
- di provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante il taglio e la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie ecc. che possano costituire pericolo per l'innesco di incendi;
- di provvedere alla mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime mediante la rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia;
- di rimuovere gli alberi, le siepi ed ogni altra specie arborea piantumata a distanza non regolamentare dalle strade comunali urbane ed extraurbane;
- di provvedere alla eliminazione del pericolo d'incendio causato dalla presenza di abbondante sterpaglia, materiali e cespugli che possono costituire

AVVISA

- che le suddette operazioni dovranno essere effettuate tassativamente, entro **15 (quindici)** giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza;
- che i trasgressori della presente Ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato contemplato dal Codice Penale o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno puniti a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs 100,00 ad Euro 500,00 che sarà irrogata con le modalità di cui alla L. 689/81;
- che, sempre che il fatto non costituisca reato, la mancata ottemperanza all'ordine ingiunto entro i suddetti termini, comporterà l'esecuzione d'ufficio, con l'addebito di tutte le spese sostenute dal Comune a carico del contravventore;
- che l'applicazione delle predette sanzioni amministrative e l'addebito di tutte spese sostenute dall'Ente per la mancata ottemperanza al presente provvedimento, verranno applicati nei modi e termini di legge;
- che gli Agenti del Servizio di Polizia Locale e gli Agenti delle altre Forze Pubbliche operanti a qualunque titolo sul territorio comunale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

altresì, che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, riportata sul sito informatico dell'Ente e divulgata su tutto il territorio comunale a mezzo di pubblici manifesti oltre

ad essere trasmessa, per quanto di competenza:

- all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Chieti;
- al Comando di Polizia Municipale;
- al locale Comando Stazione Carabinieri;
- al locale Comando Guardia di Finanza;
- al locale Comando Polizia Stradale;
- al locale Comando Capitaneria di Porto;
- al locale Comando Corpo Forestale dello Stato;
- al Comando della Polizia Provinciale:

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

 ricorso al T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, entro 60 giorni; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

dalla Residenza Comunale, addì 28 giugno 2012

IL SINDACO
Dott. Vincenzo D'Ottavio

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993